

NUOVE COMPETENZE DELLA ROTA ROMANA IN SEGUITO AL MOTU PROPRIO *QUAERIT SEMPER*

Mons. Grzegorz ERLEBACH
uditore della Rota Romana

Introduzione

Con il Motu pr. *Quaerit semper* (di seguito: QS) del 30 agosto 2011 il Santo Padre, Benedetto XVI, ha trasferito dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (di seguito: CCDDS) al Tribunale della Rota Romana le competenze, esercitate dalla Curia Romana, nei procedimenti volti ad ottenere la dispensa pontificia dal matrimonio non consumato come anche nelle cause per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione. Tale passaggio ha suscitato molta attenzione da parte degli studiosi del diritto canonico e degli operatori del foro canonico. Diverse sono le domande che si pongono riguardo alle ragioni sottostanti a questo passaggio, ma soprattutto circa il nuovo assetto della Rota Romana ed eventuali conseguenze del detto cambiamento. Cercheremo ora di riflettere su questo passaggio di competenze.

1. Presentazione del Motu pr. *Quaerit semper*

Dal punto di vista formale, il documento con il quale il Papa Benedetto XVI ha provveduto allo spostamento di determinate competenze dalla CCDDS alla Rota Romana – il soggetto di tali competenze sarà precisato *infra* –, è un *Motu proprio*, intitolato “*Quaerit semper*”, firmato dal San-

to Padre a Castel Gandolfo il 30 agosto 2011 e pubblicato ne *L'Osservatore Romano* del 28 settembre 2011¹. Tale documento è entrato in vigore il 1° ottobre 2011. Solo successivamente il testo latino di QS è stato pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*².

Non desta meraviglia alcuna la scelta del tipo di documento. È diventato, infatti, usuale che gli interventi pontifici di una certa consistenza normativa, specie se comportino una modifica dell'esistente assetto normativo, vengano attuati con un *Motu proprio*, nonostante nel caso del QS risulti dallo stesso documento che il Sommo Pontefice abbia agito non d'iniziativa propria bensì in seguito alla proposta del Prefetto della CCDDS.

Alcuni autori si sono soffermati sulla modalità di promulgazione del detto *Motu proprio*, sia riguardo alla scelta del luogo della pubblicazione sia per quanto concerne la data di entrata in vigore del QS.³ Tuttavia si tratta di una peculiarità relativa. Sotto il profilo della legge ecclesiastica universale, il can. 8, § 1 CIC⁴ richiede che le leggi ecclesiastiche siano pubblicate di regola negli *Acta Apostolicae Sedis*. Nel nostro caso, però, è difficile parlare di una legge universale *stricto sensu* perché i diretti destinatari del documento pontificio sono la CCDDS e la Rota Romana, mentre le Chiese locali ne sono solo i destinatari indiretti.

Di poco rilievo appare anche la questione della data di entrata in vigore del QS poiché lo stesso can. 8 permette che il Legislatore possa fissare una più breve *vacatio legis*. Ciò nonostante legittima è una certa perplessità di fronte al fatto che per la pubblicazione ne *L'Osservatore Romano* di un documento pontificio sia stato impiegato quasi un mese. Tale circostanza

1. Nella suddetta edizione de *L'Osservatore Romano*, p. 7, è stata pubblicata sia la versione latina del QS, sia la sua traduzione in lingua italiana. Quest'ultimo testo sarà utilizzato qui per le citazioni della versione italiana.

2. *AAS* 103 (2011), p. 569-571.

3. Cf. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Quaerit semper. ¿Nuevas competencias para el Tribunal de la Rota Romana?*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 28 (2012), pp. 24-29 (estratto).

4. Di seguito, citando i canoni, sarà inteso il CIC 1983, se non specificato diversamente.

diventa ancora più stridente se si tiene conto che il Papa ha disposto la sua entrata in vigore dal 1° ottobre 2011, mentre il *Motu proprio* in questione è stato pubblicato appena tre giorni prima. Tutto ciò, però, non ha sortito delle apprezzabili conseguenze pratiche, visto che i Dicasteri interessati erano evidentemente a conoscenza del detto provvedimento. In via del tutto marginale tale circostanza potrebbe occasionare una riflessione sull'effettiva consistenza della regola fissata nel can. 8, § 1, visto che gli *Acta Apostolicae Sedis* svolgono sempre più una funzione documentativa⁵, mentre è *L'Osservatore Romano* lo strumento di pubblicazione più tempestiva e di maggiore efficacia divulgativa.

Il corpo del *Motu pr. Quaerit semper* è composto da un'introduzione e da quattro articoli.

L'introduzione è assai ampia; in realtà occupa quasi lo stesso spazio degli articoli che seguono. In primo luogo sono stati dedicati tre accapo per indicare la ragione remota del provvedimento. Tale *ratio* può essere riassunta nella necessità e nella prassi di adeguare la struttura degli organi della Santa Sede alle esigenze pastorali che man mano emergono nel corso dei tempi. Di seguito è stata indicata la *causa proxima* che ha indotto al passaggio delle competenze. Il quarto capoverso dell'introduzione dichiara, infatti, quanto segue: “Nelle presenti circostanze è parso conveniente che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti si dedichi principalmente a dare nuovo impulso alla promozione della Sacra Liturgia nella Chiesa, secondo il rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano II a partire dalla Costituzione *Sacrosanctum Concilium*”. L'accento è posto ovviamente non sulle esigenze poste dalla Costituzione Conciliare *Sacrosanctum Concilium* – molti anni sono ormai passati dal *Vaticanum II* durante i quali la CCDDS ha saputo svolgere bene il suo ministero nella materia oggetto di passaggio –, bensì sull'opportunità che “si dedichi principalmen-

5. Di solito passano alcuni mesi dall'emissione di un determinato documento fino all'effettiva pubblicazione del fascicolo degli *Acta Apostolicae Sedis* nel quale tale documento è inserito.

te a dare nuovo impulso alla promozione della Sacra Liturgia”. Ben note sono le alterne veci dei due rami della CCDDS (uno relativo al Culto Divino, un altro pertinente alla Disciplina dei Sacramenti), talvolta disgiunti, ma attualmente uniti. Sembra che al giorno d’oggi prevalgano le esigenze relative al primo ramo. Comunque sia, è facile comprendere che il carico di lavoro, che richiedono i procedimenti *super rato et non consummato*, ricadeva non solo sul personale addetto, ben specializzato e dedicato a questo campo specifico, ma coinvolgeva anche i superiori nella Congregazione, dai quali si richiedeva di saper affrontare un campo vasto e variegato di competenze della Congregazione. Tale onere, nel caso della preparazione degli atti pre-
vi alla concessione della dispensa pontificia dal matrimonio non consumato, è ulteriormente aggravato dal numero di queste pratiche, che per natura loro sono particolarmente delicate sia per ragioni intrinseche (sotto il profilo del giudizio sull’esistenza dei requisiti per la concessione della dispensa pontificia) sia per ragioni estrinseche del servizio, che richiede molta responsabilità nei confronti del Santo Padre.

Fatta questa nutrita premessa, il QS entra immediatamente *in medias res*. Nel quinto accapo il Papa dichiara quanto segue: “Pertanto ho ritenuto opportuno trasferire ad un nuovo Ufficio costituito presso il Tribunale della Rota Romana la competenza di trattare i procedimenti per la concessione della dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione”. Questo è il nocciolo del provvedimento, manifestato nei suoi termini essenziali. I quattro articoli che seguono costituiscono solo la sua attuazione tecnica.

Comunque sia, l’ultimo capoverso della parte introduttiva menziona la partecipazione di alcuni organi della Santa Sede che in vario modo hanno contribuito a questa decisione, e cioè: la proposta del Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il parere favorevole del Decano del Tribunale della Rota Romana, nonché i pareri del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Sulla base di tali premesse seguono quattro articoli.

Il **primo** abolisce gli articoli 67 e 68 della Cost. ap. *Pastor bonus* (di seguito: PB)⁶. L'art. 67 PB diceva: “Spetta a [CCDDS] di giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò, essa riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del difensore del vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa, e, verificandosene i requisiti, la sottopone al sommo Pontefice”. Invece l'art. 68 PB stabiliva: “Essa è anche competente a trattare, a norma del diritto, le cause di invalidità della sacra ordinazione”. In questo modo vengono tolte alla CCDDS le due competenze che le erano state attribuite dalla *Pastor bonus*.

Il **secondo** articolo di QS modifica l'art. 126 PB in questo modo: quest'ultimo articolo diventa il § 1 dell'articolo nuovo. Inoltre, il QS introduce due nuovi paragrafi. La prima frase del nuovo art. 126 § 2 PB stabilisce: “Presso questo Tribunale è costituito un Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa”⁷. La seconda frase dell'art. 126 § 2 PB riprende la seconda frase dell'art. 67 PB⁸, apportando solo un adattamento di natura grammaticale ed una leggera modifica⁹. Ciò significa che il modo di procedere dell'Ufficio rotale dovrebbe corrispondere esattamente a quello utilizzato finora presso la CCDDS. Il condizionale è, però, d'obbligo perché ai tre superiori nella CCDDS (Prefetto,

6. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, *AAS* 80 (1988), pp. 841-912. La versione italiana è stata pubblicata a cura della Segreteria di Stato: GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana, Tipografia Poliglotta Vaticana 1988.

7. In questo modo è stata ripresa e adattata la prima frase dell'art. 67 PB.

8. Esso stabiliva: “Perciò, essa riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del difensore del vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa, e, verificandosene i requisiti, la sottopone al sommo Pontefice” (art. 67 PB, seconda frase).

9. Le parole “e, verificandosene i requisiti” sono state sostituite con “e, se del caso”.

Segretario e Sottosegretario) corrisponde un solo superiore nella Rota¹⁰ (il Decano).¹¹

Il terzo paragrafo del nuovo art. 126 PB recepisce il precedente art. 68 PB con gli opportuni adattamenti. Esso suona attualmente così: “Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra Ordina-zione, a norma del diritto universale e proprio, *congrua congruis referendo*”. L’inciso “congrua congruis referendo” indica che i riferimenti legislativi ri-volti alla competente Congregazione (cf. ad es. i cann. 1709-1710) debbano intendersi in primo luogo per questo nuovo Ufficio istituito presso la Rota Romana.

Il **terzo** articolo di QS fissa la struttura essenziale di questo nuovo Uf-ficio e lo fa in questi termini: “L’Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordina-zione è moderato dal Decano della Rota Romana, assistito da Officiali, Commissari deputati e Consultori”. Di fatto, in questo Ufficio rotale sono stati trasferiti due ufficiali che finora erano addetti a questi procedimenti presso la CCDDS (Mons. Paul Pallath e P. Jean Marie Pommarès O.S.B.) nonché i due gruppi dei commissari: l’uno dedicato alla difesa del vincolo, l’altro alla decisione^{12, 13}. I consultori sono invece di nuova nomina perché

10. A quanto pare ciò ha avuto un effetto del tutto positivo sulla speditezza nell’agire del nuovo Ufficio.

11. Sulla procedura seguita nell’UARR, cf. il prezioso studio: J. LLOBELL, *Il m.p. “Quaerit semper” sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordina-zione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 24/2012, 9 luglio 2012, pp. 30-31.

12. Sulla composizione delle due commissioni speciali, in parte non più attuale, cf. *Annuario Pontificio* 2012, pp. 1210-1212.

13. Perciò non si può affermare che alla Rota Romana sia stato trasferito *sic et simpli-citer* un determinato ufficio dalla CCDDS. Del resto, il c.d. Ufficio IV del CCDDS, nel quale rientrava finora la competenza relativa alla dispensa dal matrimonio non consumato, continua a mantenere le residue competenze *in re matrimoniali*: dispense dagli impedimen-ti matrimoniali riservati alla Santa Sede (can. 1078, § 2), legittimazione della prole (can. 1139), *sanatio in radice* (can. 1165), concessione o rinnovo delle facoltà ai Vescovi diocesa-ni per i testi qualificati (can. 1112, § 1), la soluzione dei casi incerti e complessi relativi ai processi di morte presunta di uno dei coniugi (can. 1707, § 3). Cf. CCDDS, *Regolamento*

nell'ultimo periodo presso la CCDDS non c'erano più consultori dedicati alle sole questioni della dispensa dal matrimonio non consumato.

Il **quarto** articolo regola la transizione dei procedimenti di cui sopra, pendenti presso la CCDDS, verso il nuovo Ufficio istituito presso la Rota Romana. Tale passaggio è avvenuto nel giorno di entrata in vigore del QS.

Il breve, ma incisivo, testo del QS si conclude con la clausola di esecutività incondizionata¹⁴ a partire dal 1° ottobre 2011 e dispone la promulgazione del detto *Motu proprio* mediante la pubblicazione ne *L'Osservatore Romano*.

2. Il soggetto delle nuove competenze

L'Osservatore Romano del 28 settembre 2011 ha annunciato la pubblicazione del QS con un titolo di taglio giornalistico: "Alla Rota Romana nuove competenze in materia di matrimonio e ordinazione"¹⁵. Una prima lettura del QS, alla luce di questa presentazione, potrebbe far pensare che le nuove competenze siano state assegnate *tout court* al Tribunale della Rota Romana.

Gli autori più accorti hanno colto, però, senza difficoltà che il soggetto al quale sono state attribuite le nuove competenze non è il Tribunale della Rota Romana, bensì un Ufficio di nuova creazione, costituito presso il Tribunale della Rota Romana. Non vi è alcun dubbio che il *modus procedendi* di questo Ufficio sia di natura amministrativa: lo fa pensare sia il fatto che il QS non introduce alcun cambiamento nelle norme processuali da applicare¹⁶, certamente proprie di una procedura amministrativa, sia la struttura del nuovo Ufficio, prettamente gerarchica. Perciò, a ragione, que-

proprio della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Città del Vaticano 1994, art. 12.

14. Il testo latino utilizza la formula "non obstantibus quibusvis contrariis rebus".

15. Cit., p. 7.

16. Cf. in particolare il nuovo art. 126, § 2 PB che riprende sotto questo profilo il precedente art. 67 PB.

sto *Officium* può essere qualificato come amministrativo e quindi denominato come “Ufficio Amministrativo presso la Rota Romana” [di seguito: UARR]¹⁷.

Tale denominazione, desunta con qualche margine di discrezionalità dal QS, lascia, però, un po' perplessi. Anzitutto la particella “presso” (*apud*) è stata interpretata all'insegna del distacco fra l'UARR ed il Tribunale della Rota Romana. L'art. 126 § 2 PB inizia infatti in questo modo: “Presso questo Tribunale è costituito un Ufficio”. Quel distacco¹⁸ è apprezzato in quanto permette di “evitare l'impressione che sia snaturata la missione esclusivamente giudiziale della Rota Romana”¹⁹. Questo suscita, però, un forte interrogativo circa il legame creatosi fra il nuovo UARR e il finora esistente Tribunale della Rota Romana.

Rafael Rodríguez Chacón ha insistito sulla distinzione / separazione fra i due enti²⁰. Tale tesi sembra essere condivisa da Joaquín Llobell, secondo il quale il Tribunale della Rota Romana e l'UARR sono da considerarsi enti diversi²¹. Lo stesso Autore nel titolo interno ha parlato persino “di mero sostegno logistico da parte del Tribunale Apostolico della Rota Romana rispetto all'«Ufficio Amministrativo presso la Rota Romana»”²². D'altro canto egli non ha attribuito un particolare significato al fatto che il Decano della Rota Roma sia *ope legis* il Moderatore dell'UARR²³.

17. Cf. J. LLOBELL, *Il m.p. “Quaerit semper”*, cit., p. 3.

18. Il Decano della Rota Romana in un suo commento ufficioso, pubblicato ne *L'Osservatore Romano* accanto al testo del Papa, parla di “una certa separatezza”, la quale “garantisce ulteriormente la preservazione dell'individualità storico-giuridica del collegio dei prelati uditori, di cui propriamente consiste il Tribunale apostolico” (A. STANKIEWICZ, *Un'innovazione storica*, in *L'Osservatore Romano* del 28 settembre 2011, p. 7).

19. M. NACCI, *Le novità del M.P. Quaerit semper e gli insegnamenti della storia sulla missione della Rota Romana*, in corso di stampa (*Apollinaris*).

20. R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Quaerit semper*, cit., pp. 4 e 6-10 (estratto).

21. J. LLOBELL, *Il m.p. “Quaerit semper”*, cit., p. 9.

22. *Ibid.*, p. 3.

23. Secondo Llobell, “l'abbinamento *ope legis* della mansione di Moderatore di due enti è prassi abituale nella Curia Romana. Ad es., il Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina (la quale «ha suoi propri Officiali»: PB art. 84 § 3, e una sede diversa

Carmen Peña García segue un'altra strada. Ella si rende conto che la scelta della Rota come destinatario delle competenze amministrative potrebbe apparire discutibile a motivo del pericolo della confusione fra le funzioni. Constata, però, che le accortezze applicate nel QS permettono, in gran parte, di evitarlo. Quindi conclude che la riforma attuata con il QS fa sì che il Tribunale della Rota Romana assuma una natura mista: giudiziale e amministrativa, così come accade nella Segnatura Apostolica²⁴. Implicitamente riconosce, pertanto, che il titolare delle nuove competenze sia il Tribunale della Rota Romana.

A mio modesto avviso, la verità sta forse in mezzo. Una netta separazione dell'UARR dal Tribunale della Rota Romana non mi sembra corretta. Il commento di S.E. Antoni Stankiewicz, pubblicato ne *L'Osservatore Romano*, difende in alcuni punti il carattere giudiziale della Rota. Anche la mancanza di coinvolgimento del Collegio dei Prelati Uditori, sia nel passaggio delle competenze, sia nella struttura dell'UARR, può essere certamente addotta in favore di una assai radicale separazione dei due enti. Ma non si può negare che alcuni aspetti del suddetto passaggio abbiano un carattere meramente contingente, dovuto alla comprensibile perplessità che non fosse snaturata la natura prettamente giudiziale di questo Tribunale Apostolico, esistente già secoli prima della comparizione della separazione montesquiana dei poteri, e quindi magistralmente ripresa nella riforma di s. Pio X con la Cost. ap. *Sapienti consilio*. Inoltre, una rilettura del QS nel contesto della PB ci fa notare che la riforma non è stata effettuata attraverso la creazione di un nuovo Ufficio accanto alla Rota Romana (in tal caso

dalla Congregazione per i Vescovi) è il Prefetto della Congregazione per i Vescovi (PB art. 84 § 1)" (*ibid.*, pp. 8-9).

24. Si veda: "Puede decirse [...] este tribunal apostólico pasa a tener una cierta naturaleza mixta, similar a la de la Signatura Apostólica, como titular de competencias judiciales y administrativas perfectamente diferenciadas" (C. PEÑA GARCÍA, *Nuevas competencias de la Rota Romana en los procedimientos de disolución del matrimonio rato y no consumado y en las causas de nulidad de ordenación: el Motu proprio Quærit semper de Benedicto XVI*, in *Estudios Eclesiásticos* 86 [2011], p. 820).

sarebbe giustificata l'analogia, fatta da Llobell²⁵, fra la Congregazione dei Vescovi e la Pontificia Commissione per l'America Latina), ma al contrario: il nuovo Ufficio, al quale fanno capo le nuove competenze, è stato posizionato nell'art. 126 PB in aggiunta al già esistente Tribunale della Rota Romana. Perciò la distinzione fra la Rota Romana e l'UARR è innegabile, essa, tuttavia, non deve essere troppo accentuata.

Dall'altro canto, l'interpretazione di Peña García, che punta direttamente sulla natura mista della Rota, ovvero giudiziale-amministrativa, richiede una puntualizzazione. Intanto l'analogia fra la nuova Rota Romana e la Segnatura Apostolica non è del tutto calzante. È vero che la Segnatura ha una natura mista. Nonostante la sua denominazione parli solo di "Tribunale", essa certamente esercita diverse funzioni: giudiziarie (nell'ambito meramente contenzioso e in quello contenzioso-amministrativo) e amministrative (che sono assai diversificate). Ma nell'attuale impostazione della sua struttura, alle diverse competenze non corrispondono altrettanto diverse sezioni o uffici. A seconda del caso, gli stessi componenti della Segnatura possono partecipare nella soluzione delle cause o delle questioni specifiche. Non è così invece nella Rota, dove la Rota "giudiziaria" continua ad agire in modo invariato, mentre il nuovo Ufficio Amministrativo ha una sua struttura propria, con un organico distinto²⁶. L'unico punto di congiunzione delle due strutture è il Decano della Rota che, in quanto tale, è *ope legis* anche il Moderatore dell'UARR. A questo punto sembra corretta l'affermazione che il soggetto delle nuove competenze sia direttamente l'UARR. Solo indirettamente, attraverso il collegamento della Rota con l'UARR si può sostenere dell'acquisizione delle nuove competenze da parte della Rota Romana.

25. Si veda *supra*, nt. 23.

26. Ciò non viene cambiato, e nemmeno offuscato, dal fatto che alcuni componenti della Rota continuano ad essere dei commissari presso l'UARR. Evidentemente svolgono questo servizio a titolo personale.

Perciò in fin dei conti direi che i due enti sono da ritenersi distinti, ma non separati. Pertanto, il titolare delle nuove competenze è direttamente l'UARR, indirettamente, invece, (ma non impropriamente) il Tribunale della Rota Romana.

A titolo di corollario aggiungiamo che, seppure la Rota giudiziaria e l'UARR abbiano un'amministrazione interna propria, nei confronti della Santa Sede agiscono, invece, come un ente unico e ciò anche a livello di contabilità. Inoltre, la percezione dello stesso UARR sembra essere piuttosto quella di appartenere al Tribunale della Rota Romana che quella di salvaguardare la propria autonomia istituzionale. Tanto è vero che in un "Pro memoria per l'istruttoria di una causa di dispensa da matrimonio rato e non consumato",²⁷ preparato da questo Ufficio, esso non viene neanche menzionato come organo competente per la trattazione di tali cause nella Santa Sede, ma nel n. 17 di tale documento si informa che gli atti devono essere spediti "al Tribunale della Rota Romana". Inoltre nel n. 18, relativo ad un'eventuale esenzione o riduzione delle tasse, si dichiara che "il Tribunale è sempre sensibile all'accoglimento di richiesta di riduzione delle tasse, e nei casi più gravi, anche di esenzione totale" a condizioni ivi stabilite.

3. Le competenze dell'UARR

La **prima** competenza dell'UARR è stata indicata nell'art. 126 § 2 PB nei seguenti termini: "giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa".

Tale formulazione, desunta dall'abolito art. 67 PB, contiene in realtà due diverse affermazioni: una sulla *competenza* (sul giudizio circa i presupposti della dispensa dal matrimonio non consumato) ed un'altra dichiarativa dei *presupposti* stessi di tale dispensa, esplicitati come il fatto della non consumazione del matrimonio e una giusta causa. Sofferamoci solo sull'ambito

27. Il foglio, senza data, è stato prelevato dal sottoscritto presso l'UARR il 2 agosto 2012.

di questa competenza ovvero della dispensa, i cui presupposti vengono esaminati dall'UARR. Bisogna innanzitutto chiarire di quale dispensa si tratti.

Nel linguaggio comune si parla della dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Tuttavia il Sommo Pontefice può sciogliere non solo un matrimonio rato e non consumato, ma anche un matrimonio non rato (cioè non sacramentale) che non è consumato. Il can. 1142 afferma espressamente che “il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice”. Perciò, come giustamente avverte Llobell, in questo contesto vi è prevalenza dell'inconsumazione sulla natura sacramentale del matrimonio oggetto della dispensa come criterio di competenza materiale dell'UARR²⁸.

D'altra parte, però, alla Congregazione della Dottrina della Fede (di seguito: CDF) compete giudicare circa l'esistenza dei presupposti per la dispensa dal matrimonio *in favorem fidei* (cf. art. 53 PB). Ciò ha originato un conflitto di competenza, nella vigenza della Cost. ap. *Regimi Ecclesiae Universae*, fra la CCDDS e la CDF riguardo a matrimoni non sacramentali e non consumati. I Membri Cardinali di entrambe le Congregazioni proposero a Paolo VI una soluzione che prevedeva il trasferimento della competenza sull'inconsumazione ad un'unica Congregazione, cioè a quella di CCDDS. Il Papa lo ha approvato con un rescritto del 15 luglio 1973²⁹.

Tuttavia i dubbi sul confine di competenza fra la CCDDS e la CDF non sono stati definitivamente dissipati. Un altro incontro epistolare fra le due Congregazioni è avvenuto dopo l'emissione delle Lettere circolari della CCDDS del 1986³⁰. È emerso che la CCDDS è competente nella fattispecie del matrimonio non consumato, in cui almeno una delle parti è stata battezzata, mentre vi è “la competenza cumulativa con la CDF qualora

28. J. LLOBELL, *Il m.p. “Quaerit semper”*, cit., pp. 12-23.

29. *AAS* 65 (1973), p. 602.

30. Litt. circ. *De processu super matrimonio rato et non consummato*, 20 dicembre 1986, *Communicationes* 20 (1988), p. 78-84; *Leges Ecclesiae*, vol. VIII, col. 10851-10855.

entrambi i coniugi non siano battezzati: la CDF in quanto competente *in favorem fidei* e la Congregazione per i Sacramenti in quanto il matrimonio non è stato consumato, in modo tale da poter affermare che, in quanto non consumato, la competenza di questo Dicastero è esclusiva³¹. Va, tuttavia, precisato che, secondo la CDF, nel caso di un matrimonio non consumato, ma celebrato fra una parte battezzata e una non battezzata, sarebbe preferibile lo scioglimento *in favorem fidei*³².

In definitiva, nonostante una certa divergenza delle menzionate vedute, si può sostenere che la CCDDS prima e l'UARR adesso sono competenti in tutte le fattispecie in cui si ricorra per la dispensa dal matrimonio non consumato (indipendentemente dal battesimo di uno o di ambedue i coniugi), mentre la CDF è competente in materia di dispensa *in favorem fidei* dei matrimoni non rati (indipendentemente dal fatto se consumati o meno). Anzi, “[n]ulla toglie [...] che il fedele possa non solo alternativamente ma anche successivamente chiedere al Pontefice la grazia per l'uno o l'altro presupposto (l'inconsumazione o il *favor fidei*)”³³.

La **seconda** competenza dell'UARR è stata indicata nell'art. 126 § 3 PB in questi termini: “trattare le cause di nullità della sacra Ordinazione”. Il diritto da applicare è quello universale e proprio, “congrua congruis referendo”, come avverte lo stesso articolo. Il diritto universale è in primo luogo quello fissato nei cann. 1708-1712. Il diritto proprio, vigente attualmente in questa materia, è costituito dalle *Regulae servandae* del 2001³⁴.

I commentatori si soffermano poco su questa competenza, forse perché i procedimenti di nullità della sacra ordinazione sono rarissimi. Inoltre, a

31. J. LLOBELL, *Il m.p. “Quaerit semper”*, cit., p. 20.

32. *Ibid.*, pp. 20-21.

33. P. AMENTA, *Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, Studi giuridici – 79, Città del Vaticano 2008, p. 95.

34. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Regulae servandae nullitatem ordinationis declarandam*, 16 ottobre 2001, *AAS* 94 (2002), pp. 292-300; cf. L. NAVARRO, *Le nuove “regulae servandae” per le cause di nullità della sacra ordinazione*, in *Ius Ecclesiae* 15 (2003), pp. 313-331.

partire dalle Norme del 1931³⁵ è stata di fatto attuata un'ampia amministrativizzazione di tali cause, per cui l'unica via realmente praticabile è quella amministrativa. A ciò sembra corrispondere il fatto che le poche cause di nullità della sacra ordinazione, trattate dalla Rota Romana, sono tutte anteriori all'anno 1931³⁶. Ad ogni modo, la nullità della sacra ordinazione può essere accusata unicamente davanti al competente organo amministrativo della Santa Sede, al quale spetta decidere se la questione debba essere trattata in via amministrativa dallo stesso organo o in via giudiziale. Nell'ultima ipotesi è quest'organo amministrativo a decidere anche sulla competenza del tribunale.

L'organo amministrativo della Santa Sede cui ci si riferisce è attualmente l'UARR, limitatamente ai presbiteri e ai diaconi della Chiesa latina. Il QS non ha abrogato l'art. 58, § 2 PB che non riservava alla CCDDS la competenza esclusiva circa tali questioni, contrariamente alla materia della dispensa dal matrimonio non consumato, la quale era di specifica ed esclusiva competenza della CCDDS (art. 58, § 2 PB).³⁷

Molto interessante è la questione dei mezzi di impugnazione ordinaria nelle cause di nullità della sacra ordinazione. In via giudiziaria spetta ovviamente l'appello a norma dei cann. 1628-1629. Vi è, però, forse una *lacuna legis* riguardo alla trasmissione della causa al tribunale di appello, nel caso della dichiarata nullità della sacra ordinazione. Dal punto di vista formale il difensore della validità della sacra ordinazione non è tenuto ad appellare, mentre, d'altro canto, gli effetti della pronunciata nullità vengono prodotti solo dalla duplice sentenza dichiarativa di nullità (cf. can. 1712). Allora in

35. S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI, *Regulae servandae in processibus super nullitate sacrae ordinationis vel onerum sacris ordinibus inhaerentium*, 9 giugno 1931, AAS 23 (1931), pp. 457-473.

36. S. E. Antoni Stankiewicz (*Un'innovazione*, cit.) ha elencato quattro sentenze rotali emesse in questa materia: coram Exc.mo Prior, 9 agosto 1922, RRDec., vol. XIV, pp. 263-272; coram Jullien, 13 gennaio 1928, *ibid.*, vol. XX, pp. 1-13; coram Florczak, 16 aprile 1928, *ibid.*, pp. 127-137; coram Parrillo, 1 agosto 1928, *ibid.*, pp. 347-355.

37. Cf. J. LLOBELL, *Il m.p. "Quaerit semper"*, cit., pp. 43-44.

mancanza di un appello vero e proprio bisognerebbe riconoscere il diritto dell'interessato a interporre l'istanza per la trasmissione della causa al tribunale di grado superiore. Invece nella via amministrativa, la decisione "di prima istanza" presso l'UARR diventa esecutiva in mancanza del ricorso presentato entro dieci giorni. Il ricorso, se interposto, viene esaminato da un altro collegio nello stesso UARR, dopodiché spetta solo il ricorso contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica³⁸.

Llobell ritiene che ora "potrebbe essere opportuna la *giudizializzazione* delle scarsissime cause di nullità della sacra ordinazione"³⁹. In favore di questo postulato adduce un'interessante analogia con le cause di nullità matrimoniale, nelle quali si ritiene – secondo lui – che l'indissolubilità del matrimonio "è meglio garantita in via giudiziale che in quella amministrativa, giacché quest'ultima potrebbe affievolire il concetto di certezza morale"⁴⁰. Però qui l'analogia forse non vale, visto che in via amministrativa agisce l'UARR, il quale a livello decisorio procede in modo quasi analogo a quello del Tribunale della Rota Romana⁴¹. Altri aspetti, tuttavia, potrebbero suggerire che l'UARR possa opportunamente affidare tali cause ad un tribunale locale (in tal modo verrebbero offerte forse maggiori certezze circa l'acquisizione delle prove) e anticipatamente stabilire che un eventuale appello debba essere devoluto alla Rota Romana⁴² (in questo modo verrebbe garantita meglio la qualità del giudizio di merito e l'unità della giurisprudenza).

4. Possibili sviluppi futuri

Sia il Prefetto della CCDSS sia il Decano della Rota Romana confermano la *ratio* del trasferimento delle competenze dalla CCDSS verso

38. Cf. *Regulae servandae* del 2001 (cit. *supra*, nt. 34), art. 31.

39. J. LLOBELL, *Il m.p. "Quaerit semper"*, cit., p. 47.

40. *Ibidem*.

41. Molto simili sono anche gli ulteriori mezzi di impugnazione ordinaria.

42. J. Llobell tiene conto di questa ipotesi (*Il m.p. "Quaerit semper"*, cit., p. 47).

l'UARR dichiarata nel QS⁴³. Perciò è inutile cercare altre presunte finalità, volutamente nascoste o semplicemente non dichiarate. È lecito, però, chiedersi se il detto passaggio possa occasionare dei favorevoli sviluppi futuri. Non pochi autori hanno auspicato in tal senso diverse prospettive. Limitatamente alla sola facoltà di trattare i procedimenti della dispensa dal matrimonio non consumato, sono dell'avviso che senz'altro possa essere favorita una giurisprudenza unitaria e condivisa fra il Tribunale della Rota Romana e l'UARR⁴⁴. Inoltre, la collocazione dell'UARR nell'ambito della Rota Romana potrebbe determinare un clima favorevole per l'applicazione di tutte le garanzie processuali nel procedimento diocesano, compresa quella della facoltà di avvalersi della difesa tecnica, il che potrebbe propiziare una revisione dell'articolo dell'Accordo di Villa Madama che ha recepito un rifiuto dello Stato Italiano riguardo al riconoscimento degli effetti civili della dispensa pontificia dal matrimonio non consumato.

De iure condendo, è da auspicare che la creazione del suddetto Ufficio Amministrativo presso il Tribunale della Rota Romana sia uno stimolo per la revisione di tutta la procedura volta alla verifica dei presupposti per la concessione della dispensa pontificia, in modo tale che venga riconsiderata alla luce del can. 1400 § 1, n. 1, laddove si afferma che l'oggetto del giudizio sono i fatti giuridici da dichiarare. I presupposti della dispensa dal matrimonio non consumato non sono, forse, fatti giuridici in senso proprio, in quanto non producono di per sé degli effetti giuridici, ma comunque si avvicinano molto sotto il profilo sostanziale ai fatti giuridici, qualora ven-

43. Per quanto riguarda il Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Card. Antonio Cañizares Llovera, cf. un'intervista che ha rilasciato per il settimanale cattolico polacco "Niedziela": http://domenica.niedziela.pl/artykul.php?lg=pl&dz=watykan&cid_art=00009 (consultato il 2 agosto 2012); invece il Decano della Rota Romana, S.E. Antoni Stankiewicz, ha palesato implicitamente la sua *mens* nel citato articolo *Un'innovazione*.

44. Negli ultimi anni sono in realtà poche le cause in cui è stata trattata, in subordine, la questione *an consulendum sit Ss.mo pro concessione dispensationis a matrimonio rato et non consummato*, tuttavia la giurisprudenza rotale in questa materia è stata tenuta sempre in alta considerazione dalla CCDDS.

ga dichiarata la presenza delle condizioni per la concessione della dispensa pontificia. Nonostante si continui ad affermare – giustamente, del resto –, il carattere grazioso della detta dispensa, a quanto pare gli ultimi Sommi Pontefici di regola (o forse sempre?) la concedono di fronte al favorevole giudizio, prima della CCDDS e dell'UARR adesso. È vero che non si concede un'azione volta a dichiarare l'esistenza dei presupposti della dispensa, ma di fatto il fedele ha il diritto di depositare la richiesta della dispensa, il che obbliga l'Ordinario ad istruire la pratica qualora ci siano elementi sufficienti⁴⁵. Nel caso del rigetto del libello, spetta il ricorso all'UARR. Similmente l'UARR è tenuto ad emettere il giudizio di merito di fronte al procedimento debitamente istruito. Perciò si potrebbe, in realtà, ipotizzare l'esistenza di un'effettiva azione di accertamento dei presupposti per la concessione della dispensa dal matrimonio non consumato.

Più importante è però un altro aspetto. Se è vero che sia il procedimento amministrativo che quello giudiziario possono dare sufficienti garanzie per la verifica di tali presupposti, pare che non vi sia alcun dubbio che la procedura pienamente giudiziaria, basata sul principio del contraddittorio, sia quella che offra garanzie maggiori. Un'altra questione è quella se al tribunale di prima istanza si debba concedere anche la potestà di giudizio sul merito, o riservarlo al solo UARR.

Ma si può pensare anche ai possibili sviluppi futuri in senso inverso in quanto l'UARR possa essere di stimolo alla Rota giudiziaria sotto il profilo della *celeritas iudiciorum*. Il procedimento presso l'Ufficio amministrativo è molto snello e si risolve ordinariamente entro quattro o cinque mesi. Ciò è possibile perché si limita sostanzialmente ad una graduale valutazione del caso senza alcun coinvolgimento delle parti. La sezione giudiziaria alla luce della legge vigente, non potrebbe farlo. Tenuta, però, presente la sempre più

45. Vanno tenuti in debito conto i casi di particolare difficoltà – elencati, non tassativamente, nell'art. 3 delle Lettere circolari del 20 dicembre 1986 (*supra*, nt. 30) –, in cui ci potrebbe essere una tecnicamente intesa inconsumazione del matrimonio, ma per determinate ragioni il Santo Padre non suole concedere la dispensa. Sul punto cf. il classico studio: G. ORLANDI, *I «casi difficili» nel processo super rato*, Padova 1984.

auspicata celerità nell'assolvimento dei processi, forse sarebbe utile riflettere se non sia il caso di modificare l'assetto giudiziario della Rota, cercando di evitare al massimo le istruzioni suppletive, che appesantiscono notevolmente le cause, in modo tale che la Rota Romana possa giudicare *statim* nel merito, *perpensis partium defensionibus si quae sint*, o, qualora ciò non fosse possibile per mancanze istruttorie, rinviando la causa al tribunale locale per opportune integrazioni, a meno che non risulti opportuna un'istruttoria da svolgere nella Rota stessa, soprattutto quando il *punctum dolens* riguarda la valutazione peritale. Ad ogni modo, queste sono solo delle blande considerazioni *de iure condendo*, esemplificazioni di un possibile "influsso" positivo dell'UARR nei confronti della sezione giudiziaria della Rota Romana.